



CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Ordine di Torino
ANNO 2016

3^a Relazione

APPENDICE ALLA RELAZIONE MORALE

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

ORDINE DI IVREA, PINEROLO, TORINO

3° RELAZIONE*relativa all'anno 2016***COSTITUZIONE ORIGINARIA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

Le disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e quelle di cui al "Regolamento attuativo ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137" (Cfr. Allegato 1 - CdD - La normativa vigente), hanno istituito i Consigli di Disciplina Territoriali, cui sono affidati, a decorrere dalla data del loro rispettivo insediamento, i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari attinenti i relativi Iscritti all'Ordine.¹

Questo Consiglio di Disciplina, dal momento della sua istituzione, con insediamento avvenuto il 26 settembre 2013 è, quindi, l'organismo collegiale (*solo ed unico, in prima istanza*) competente in materia disciplinare per il nostro Ordine.

Il Consiglio di Disciplina è stato composto - *per scelta e deliberazione adottata dal Consiglio dell'Ordine* - da n. 15 Consiglieri Effettivi, iscritti all'Albo dell'ODCEC ed in possesso dei prescritti requisiti di Legge.

In corso di mandato, a seguito del decesso del compianto Dott. Mario Zanoni, il numero dei componenti è divenuto di 14 Consiglieri².

I componenti del Consiglio di Disciplina sono stati designati dal (*l'allora*) Presidente del Tribunale

1 - Il citato art. 8, al comma 1 recita:

"1. Presso i consigli dell'ordine o collegi territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo".

Il Consiglio di Disciplina, dal momento del suo insediamento è, quindi, l'organismo collegiale (*solo ed unico in prima istanza*) competente in materia.

Con ciò, il Legislatore ha inteso creare una netta distinzione e separazione tra l'Ordine territoriale, cui sono demandate le funzioni amministrative (affidate, appunto, al Consiglio dell'Ordine) e quelle di natura deontologica/disciplinare, (affidate al Consiglio di Disciplina), i cui componenti non possono far parte del Consiglio dell'Ordine e, comunque, "... non possono esercitare funzioni amministrative." (Cfr. DPR n. 137/2012, art. 8, co. 8).

Nello stesso senso: "I Consigli di Disciplina territoriali, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare." (Cfr. art. 4, co. 8, del Regolamento del CNDCEC del novembre 2012).

2 - La sostituzione, a seguito del decesso del consigliere Mario Zanoni, non è stata disposta - d'intesa con il Consiglio dell'Ordine e sentito, nelle vie brevi, il Tribunale - stanti la non effettuata nomina (da parte del Tribunale) dei Consiglieri supplenti e l'assicurazione, quanto alla possibilità di regolare funzionamento, espressa dal Consiglio di Disciplina.

di Torino, Dott. **Luciano PANZANI**, con Decreto n. 70/2013, in data 16 settembre 2013, scelti tra i nominativi indicati nell'elenco predisposto dall'Ordine³.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NEL 2016 E DURATA DEL MANDATO

La composizione dell'attuale Consiglio di Disciplina del nostro Ordine rispetta i criteri di proporzionalità (*Dottori/Ragionieri*) suggeriti dal Consiglio Nazionale con Circolare informativa n. 5/2013 del 12 giugno 2013, confermati con parere specifico dell'8 luglio 2013.

Ai sensi della normativa vigente ed in assenza fra i nominati di componenti non iscritti all'Albo, ha assunto la carica di Presidente il Consigliere Mario PIA (*quale componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo*) e quella di Segretario il Consigliere Simone NEPOTE (*quale componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo*). Successivamente il Consiglio (*con riferimento all'art. 3 del vigente Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta dei giorni 18-19 marzo 2015*) ha nominato Vice Presidente del Consiglio di Disciplina il Prof. Flavio DEZZANI.

Nell'anno 2016 la composizione del Consiglio di Disciplina è stata la seguente:

Presidente Mario PIA	Consiglieri	
Vice Presidente Flavio DEZZANI	Gian Carlo BALBO Carlo BOSSI Luciano CAGNASSONE Alessandro CIAN Paolo CLARETTA ASSANDRI Filiberto FERRARI LORANZI	Margherita GARDI Sergio GIBELLI (<i>dimissionario dal 30.12.2016</i>) Giuseppe RAVOTTO Alfredo ROBELLA Massimo STRIGLIA
Segretario Simone NEPOTE		

La durata in carica del nominato Consiglio di Disciplina Territoriale è pari a quella prevista per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine (*un quadriennio: attualmente scaduto al 31 dicembre 2016*) e, comunque, fino all'insediamento del Consiglio di Disciplina per il successivo mandato quadriennale.

Il Consiglio di Disciplina - che a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Sergio Gibelli (*per la sopravvenuta incompatibilità della carica con la sua elezione a componente del Consiglio dell'Ordine*) risulta composto da 13 Consiglieri - si trova quindi ad operare in un regime di "prorogatio" che durerà fino all'insediamento del nominando Consiglio di Disciplina per il successivo mandato 2017/2020.

³ - Sono state trasmesse al Presidente del Tribunale, a cura del Consiglio dell'Ordine, tutte le candidature volontarie pervenute, in numero di quaranta.

ORGANIZZAZIONE OPERATIVA

Il Consiglio di Disciplina si è dotato di un proprio Regolamento di Segreteria, quanto alla propria attività operativa, in cui sono stabilite le regole e modalità del proprio funzionamento gestionale. La Segreteria Operativa è affidata alle cure della Direttrice di Segreteria, Lorella Testa, che partecipa “*ad audiendum*” alle riunioni ed alle udienze di trattazione disciplinare del Consiglio; ella è coadiuvata, in ufficio, da una collaboratrice facente parte del personale della Segreteria dell’Ordine. Inoltre, la Segreteria del Consiglio usufruisce di un supporto di natura *giuridico-procedurale*, affidato alle cure esterne di uno Studio Legale che ha designato, come riferimento alternativo stabile, due suoi associati, che partecipano – anch’essi “*ad audiendum*” - alle riunioni del Consiglio di Disciplina.

Con attività iniziata nel 2015, il Consiglio di Disciplina ha portato a termine la realizzazione del programma informatico per la trattazione integrale del procedimento disciplinare: il software è stato reso operativo e, con l’attivazione delle posizioni individuali dei Consiglieri, se n’è avviato il suo utilizzo progressivo ⁴.

4 – Le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono a carico del Consiglio dell’Ordine. (Art. 4, co. 6, del Regolamento del CNDCEC, dell’8 novembre 2012).

Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dal personale del Consiglio dell’Ordine. (Art. 4, co. 7, del Regolamento del CNDCEC, dell’8 novembre 2012).

L'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

RIFERIMENTI NORMATIVI DELL'ATTIVITÀ

Il procedimento disciplinare è di natura amministrativa (*Legge 7 agosto 1990, n. 241*) ed è regolato dall'Ordinamento della nostra Professione (*Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 - Ordinamento Professionale - Capo V° - Il procedimento disciplinare - Artt. 49/57*); nonché ⁵ - *ex art. 29, comma 1, lettera c) del nostro Ordinamento - dal "Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale"* e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle norme del Codice di procedura civile, per quanto compatibili.

Il CNDCEC, nella seduta del 18/19 marzo 2015, ha deliberato l'aggiornamento del più sopra ricordato *"Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale"* vigente.

Pertanto, con decorrenza dal 1° giugno 2015, è entrato in vigore il nuovo *"Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal CNDCEC nella seduta dei giorni 18 e 19 marzo 2015"*.

Il nuovo *"Regolamento"* si applica, per disposizione transitoria (*art.28, co. 2.*), ai procedimenti disciplinari aperti a partire da tale data.

Per contro (*art.28, co. 3*) i procedimenti disciplinari pendenti alla data del 1° giugno 2015 sono disciplinati dalle disposizioni vigenti al momento dell'apertura dei relativi procedimenti.

Con provvedimento del Consiglio Nazionale del 17 dicembre 2015, entrato in vigore il 1° marzo 2016, è stato approvato un aggiornamento del *"Codice Deontologico della Professione"*.

La disposizione transitoria di tale provvedimento precisa che:

"Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Codice, si applica il Codice Deontologico entrato in vigore il 1° maggio 2008 e successive modificazioni."

Per avviare un'applicazione (il più possibile) uniforme su tutto il territorio nazionale delle sanzioni disciplinari comminate dai Consigli di Disciplina territoriali, il Consiglio Nazionale, dopo la pubblica consultazione in bozza del testo riservata agli Ordini territoriali e conclusasi il 30 giugno 2016, ha approvato il *"Codice delle sanzioni disciplinari"*.

Il Codice è entrato in vigore il 1° gennaio 2017 e si applica ai procedimenti disciplinari avviati successivamente a tale data.

⁵ - In particolare, all'art. 49, co. 4, è previsto che il procedimento disciplinare sia oggetto di specifico regolamento, ex art. 29, co. 1, lettera c) dell'Ordinamento.

L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2016

Il Consiglio di Disciplina nel corso dell'anno si è riunito, in linea di massima e come per il passato, ogni 15 giorni, il mercoledì (*Cfr. elenco in Allegato 2*); per contro, i Consiglieri Relatori procedono alle attività istruttorie preliminari (*le audizioni sono svolte presso la sede dell'Ordine*) liberamente, secondo le rispettive agende, gli accordi con i convocati e la disponibilità dei locali ⁶.

La procedura prevede – *fino alla costituzione, nel 2017, dei Collegi di Disciplina* ⁷ da parte del nominando nuovo Consiglio di Disciplina – che, per ciascun esposto sia incaricato un Consigliere Relatore, altresì Responsabile del procedimento amministrativo, per verificare (*attraverso una istruttoria preliminare e prima dell'eventuale apertura del procedimento*) la regolarità formale degli atti prodotti, le eventuali incompatibilità, gli elementi utili per individuare correttamente i capi di incolpazione ed il quadro dei fatti ritenuti deontologicamente rilevanti.

Identica procedura è prevista e verrà applicata dai Collegi di Disciplina.

Nel paragrafo che segue vengono riassunte le attività svolte dal Consiglio di Disciplina nell'anno 2016.

⁶ – Le riunioni del Consiglio di Disciplina hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli degli Ordini e si tengono ordinariamente presso la sede del Consiglio dell'Ordine.

⁷ – Costituzione richiesta obbligatoriamente dall'art. 4 del nuovo Regolamento Disciplinare.

GLI ESPOSTI PERVENUTI, I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, LE DECISIONI

Nell'anno 2016 sono state innumerevoli le audizioni (*di esponenti, incolpati e persone informate sui fatti*) di istruttoria preliminare svolte.

Nel medesimo periodo sono inoltre state tenute n. 42 audizioni in Consiglio.

Le riunioni del Consiglio di Disciplina svolte nell'anno sono state complessivamente 21, e sono state tenute nelle date elencate nell'allegato 2.

Nel 2016, il protocollo delle evidenze (per la grande maggioranza si tratta di esposti presentati) del Consiglio è stato alimentato dalla presa in carico di 49 fascicoli disciplinari; ad essi vanno aggiunti i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2015 in numero di 27 e quindi il carico annuale del Consiglio di Disciplina è stato di complessivi 76 fascicoli.

N. 15 di questi esposti sono stati archiviati perché non ritenuti costituenti violazioni disciplinari.

Nello stesso periodo, il Consiglio ha concluso e deciso n. 19 procedimenti disciplinari: n. 4 procedimenti sono stati archiviati; per n. 15 procedimenti disciplinari è stata disposta sanzione disciplinare nei confronti dell'Iscritto: 4 censure; 10 sospensioni; 1 radiazione.

Conseguentemente, alla data del 31 dicembre 2016, erano pendenti 42 fascicoli disciplinari, e precisamente 29 esposti in attività di accertamento preliminare (ante apertura di procedimento) e 13 procedimenti disciplinari aperti ed in istruttoria.

Le 3 radiazioni comminate dal Consiglio di Disciplina nel corso del suo mandato sono state tutte confermate dal Consiglio Nazionale di Disciplina, che ha rigettato i ricorsi presentati dagli Iscritti.

Nel corso di questi primi mesi del 2017 il protocollo del Consiglio di Disciplina è stato ulteriormente incrementato da 3 nuove segnalazioni pervenute e diminuito di 10 unità per effetto di decisioni assunte.

Con riferimento alle consegne al nuovo Consiglio di Disciplina, alla data della presente relazione, il numero dei procedimenti in carico risulta di n. 35 unità.

ALCUNI COMMENTI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Come più sopra anticipato, nel corso del 2015, il CNDCEC ha approvato un aggiornamento del Codice Deontologico, entrato in vigore il 1° marzo 2016.

Nell'allegato n. 3 sono riproposti, per comodità di consultazione, i principali interventi di modifica.

Con l'occasione il Consiglio Nazionale ha altresì comunicato, in allora, che:

"... al Codice Deontologico, così rinnovato, sarà tra breve affiancato anche un Codice delle Sanzioni diretto a fornire ai Consigli di Disciplina indicazioni uniformi sull'applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche".

Ed in effetti, nel luglio 2016 è stato approvato il "Codice delle Sanzioni", entrato in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

E' opportuno, preliminarmente, ricordare e sottolineare che *Codice Deontologico e Procedimento disciplinare* vanno ricondotti, con assunzione di carattere generale e di sintesi riassuntiva, alla norma dettata dall'articolo 11 comma 1 del Codice Deontologico (clonata dalla primaria, identica disposizione dell'art. 49, 1° co. del nostro Ordinamento e reiterata nell'art. 1 del Regolamento disciplinare), che recita:

"Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa".

Tale principio, a sua volta, si declina in una serie di comportamenti, classificati nel Codice Deontologico con riferimento ai "doveri" (più che ai "Principi") di:

Interesse pubblico, Integrità, Obiettività, Competenza, Diligenza, Qualità delle prestazioni, Riservatezza, Pubblicità, Comportamento professionale.

Il che introduce il tema/problema della cosiddetta "Tipizzazione degli illeciti", fonte, in passato, di dottrinali controversie che, allo stato attuale, risultano sistemate nella massima forense:

"Il principio di stretta tipicità dell'illecito proprio del diritto penale non trova applicazione nella materia disciplinare forense (e, anche, della nostra Professione: nota redazionale), nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti illeciti non conformi, ma solo quella dei doveri professionali"⁸.

⁸ - Cass, sez.unite, 16 dicembre 2013, n°27996.

La legge professionale forense (*del dicembre 2012*) ha stabilito che le norme del Codice Deontologico, “... **per quanto possibile** ⁹, *devono essere caratterizzate dal principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile*” (art. 3, co. 3 della l.p.f.).

Il binomio dei due termini “*tipizzazione e misura della pena*”, ha trovato così, nelle norme disciplinari forensi, un suo iniziale inserimento che il nostro Consiglio Nazionale, a sua volta, ha realizzato nel Codice delle Sanzioni. In cui i comportamenti disciplinarmente perseguibili sono singolarmente e direttamente collegati con la proposta di una (appropriata) sanzione.

Il CNDCEC (*e questo Consiglio di Disciplina ne aveva fatto esplicita richiesta in sede nazionale* ¹⁰) ha colto l’occasione dell’emanazione del Codice delle Sanzioni per una più articolata e confacente impostazione del sistema vigente, che prevede unicamente le tre, seguenti, misure sanzionatorie: Censura; Sospensione (*fino ad un massimo di due anni*); Radiazione¹¹.

Più articolato il sistema sanzionatorio forense che prevede: Avvertimento; Censura; Sospensione (*da 2 mesi a 5 anni*); Radiazione: cui si aggiunge il “Richiamo verbale”, non avente carattere di sanzione disciplinare, previsto per i casi di infrazioni più lievi e scusabili.

Tale sistema si accompagna, inoltre, alla prevista possibilità di modulare le pene, per tener conto sia dei casi più gravi che di quelli meno gravi (art. 22 CDF).

Tale maggior flessibilità – anche con riferimento alla maggiore estensione della Sospensione comminabile -, rispetto a quella del nostro Ordinamento, consentirebbe al Consiglio di Disciplina, un più efficace ed appropriato apprezzamento nell’applicazione delle sanzioni,

9 - Grassetto redazionale.

10 - . Poiché il paradigma delle sanzioni del nostro Ordinamento è fissato con il D.Lgs n° 139/2005 [cfr. art. 52], una sua variazione può esser realizzata con strumento del medesimo livello che – allo stato dell’arte - non è stato ritenuto conseguibile, il CNDCEC ha inserito nel Codice delle Sanzioni il co. 4, dell’art. 5, che recita: “L’archiviazione immediata [“di cui al comma 3 precedente, disposta per tenuità della violazione ...”: inciso chiarificatore – n.d.r.] deve essere motivata e accompagnata dalla verbalizzazione di un “richiamo” all’interessato non avente natura di sanzione disciplinare e avrà valore di precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura da parte degli iscritti.” Con ciò realizzando una figura non avente carattere di sanzione disciplinare, corrispondente al Richiamo verbale previsto dal Codice deontologico forense.

Sul punto, la dottrina [“Deontologia e nuovo procedimento disciplinare nelle libere professioni” di Vito Tenore – 2012 Giuffrè Editore, pag. 105], così si esprime:

“Sanzioni “atipiche” inflitte al di fuori di tale elenco tipico sono illegittime. Si pensi, ad esempio, ad una” lettera di biasimo” di un Presidente di un Ordine inviata ad un professionista nei cui confronti si ritenga di non procedere disciplinarmente: appare evidente l’illegittimità di questo atto “paradisciplinare”, potendo gli organi punitivi solo sanzionare o archiviare e “tertium non datur”.

Interpretazione che desta non pochi dubbi e problemi ermeneutici, posto che è stata resa quando non era stata, ancora, disposta la separazione fra CdO e CDD; e con l’articolo 12 del nostro Ordinamento alla lettera f) che attribuisce al CdO la vigilanza “... per il decoro e l’indipendenza dell’Ordine”. Attribuzione che non sembra confliggere con l’autonomia del CDD.

11 - Per contro, il cd. “Avvertimento” del Codice deontologico forense, avente carattere di sanzione disciplinare, previsto per i casi di infrazioni non gravi e per i quali vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni, non è stato recepito nel “Codice delle Sanzioni” di nostra recente emanazione.

particolarmente nella graduazione che va dalla prima soglia della violazione disciplinare alla quantificazione della sospensione¹².

La casistica dei procedimenti, quale emersa nel corso dell'intero mandato di attività del Consiglio di Disciplina, fornisce elementi per utili osservazioni e considerazioni, in sintonia con quanto, sul punto, riferito nella precedente Relazione.

In primo luogo, vanno confermate (e qui, riproposte) le indicazioni delle precedenti Relazioni del Consiglio, vale a dire che uno sguardo, senza pretese statistiche, al panorama dei fascicoli trattati consente di individuare ed indicare alcune fattispecie tipiche, di pretese violazioni: *ritenzione di documenti, scorretto comportamento nella cessazione dell'incarico e/o nel passaggio della pratica fra Iscritti, difetto di diligenza, difetto di competenza, errori nella compilazione di documenti fiscali, condizionamenti e/o ritardi nella consegna/restituzione dei documenti.*

In un certo numero di casi il loro addebito in esposto si accompagna a problemi concernenti il compenso ed il relativo pagamento, cosicché si rende necessario, ai fini disciplinari, scervere la parte meramente tariffaria e pretestuosamente strumentale, da quella rilevante deontologicamente.

Altri esposti paiono trovare il proprio impulso da situazioni che, se il Professionista avesse gestito il rapporto con il cliente con la "*cortesìa e rispetto*"¹³ dettati dall'art. 11, u.co. del Codice Deontologico, avrebbero potuto esser evitati.

Sotto il profilo del procedimento, - *che al principio di innocenza affianca l'esigenza ed il limite dettato dalla nozione del "iuxta alligata et probata"* - è opportuno ricordare che ai fini della decisione del Consiglio di Disciplina assume rilevanza fondamentale la documentazione probatoria delle accuse formulate nell'esposto e, quanto alla difesa, a quella che - all'occorrenza - l'incolpato è in grado, a sua volta di proporre.

Il sempre più diffuso utilizzo della posta elettronica, indubbiamente, accresce il potenziale probatorio a disposizione di accusa e difesa.

L'esistenza di un mandato/incarico scritto è - al di là della rilevanza deontologica - strumento fondamentale di difesa dell'Iscritto, massima allorquando l'attività professionale si accompagna alla fornitura di prestazione di servizi amministrativo contabili resi da una società commerciale collegata allo Studio.

Quanto a quest'ultimo aspetto, assume significatività - in molti casi di specie - l'esistenza ed

12 - In effetti, in - datati - Ordinamenti della nostra Professione, sia l'"avvertimento" che il "richiamo verbale" erano istituti previsti. La Commissione di Disciplina del nostro Ordine, fino all'avvento dei CdD, li ha riesumati ed, all'occorrenza, ne ha fatto applicazione, così come il CdD nel corso del suo primo mandato.

13 - Nel precedente CD si evocava, altresì, il "signorile distacco".


i contenuti dell'incarico scritto (*Cfr. art. 21, co. 3 e 4, del C.D.* ¹⁴).

Le osservazioni e considerazioni che precedono – ed in particolare quelle di carattere generale sulla necessità di una migliore articolazione dei provvedimenti sanzionatori irrogabili – offrono fondati spunti di valutazione in ordine alle archiviazioni disposte.

Testo approvato dal Consiglio di Disciplina nella seduta dell' 8 febbraio 2017.


p. il Consiglio di Disciplina

Il Presidente
Mario Pia



Il Segretario

Simone Nepote



14 - Testo del precedente Codice Deontologico:

3. Il Professionista deve adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto, onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di definire l'ambito delle proprie responsabilità.

4. È comunque opportuno che il Professionista, il quale abbia ricevuto un mandato verbale, ne dia conferma scritta al cliente." Detti commi non sono stati più riprodotti nel testo del nuovo Codice Deontologico.

Nell'articolo 25, comma 2., è previsto che: "La misura del compenso è pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi."

DISPOSIZIONI DI BASEGenerali

0. D.R.P. 7 agosto 2012, n. 137
Riforma degli Ordinamenti Professionali
Capo I° - Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie - Art. 8

00. Regolamenti attuativi
Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di assegnazione dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3., del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
CNDCEC - approvato l'8 novembre 2012; trasmesso al Ministero della Giustizia il 7 marzo 2013 - pubblicato sul Bollettino ufficiale n.9 del 15 maggio 2013

* * *

Specifici

1. Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139
Ordinamento Professionale
Capo V° - Il procedimento disciplinare - Artt. 49/57

2. Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
approvato dal CNDCEC in data 9 aprile 2008 - Testo coordinato, aggiornato al 1° settembre 2010 (in vigore fino al 29 febbraio 2016)

3. Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
approvato dal CNDCEC in data 17 dicembre 2015 (in vigore dal 1° marzo 2016)

4. Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale
approvato dal CNDCEC nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009 (in vigore fino al 31 maggio 2015)

5. Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale
approvato dal CNDCEC nella seduta dei giorni 18 e 19 marzo 2015 (in vigore dal 1° giugno 2015)

6. Appendice al regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale - Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito
approvata dal CNDCEC nella seduta dei giorni 21 e 22 maggio 2015

7. Codice delle sanzioni disciplinari
in vigore dal 1° gennaio 2017

8. Regolamento dell'attività operativa disciplinare

approvato dal Consiglio di Disciplina dell'ODCEC di Torino nella versione aggiornata nella seduta del 30 novembre 2016

Regolamentazione a valenza deontologica

9. Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate
approvate dal CNDCEC nella seduta del 15 aprile 2015
10. Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate
approvate dal CNDCEC nel mese di settembre 2015
11. Linee guida per il Sindaco Unico
approvate dal CNDCEC nel mese di dicembre 2015
12. Linee guida all'applicazione degli ISA Italia alle imprese di dimensioni minori
approvate dal CNDCEC nel mese di dicembre 2015
13. Regolamento per gli Ordini territoriali per l'esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo degli Iscritti
approvato dal CNDCEC nella seduta del giorno 13 ottobre 2010
14. Regolamento sull'uso del sigillo professionale (CNDC del 1° ottobre 2008)
15. D.R.P. 7 agosto 2012, n. 137 (*sopra citato*)
Riforma degli Ordinamenti Professionali
Art. 5 – obbligo di assicurazione
16. Linee guida per l'organizzazione del collegio sindacale incaricato della Revisione legale dei conti
approvate dal CNDCEC nel mese di febbraio 2012
17. Linee guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia
approvate dal CNDCEC nel mese di luglio 2016
18. D. M. 7 agosto 2009, n. 143
Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139

CONSIGLIO DI DISCIPLINA**RIUNIONI DELL'ANNO 2016**

1. Riunione del 20 gennaio 2016
2. Riunione del 3 febbraio 2016
3. Riunione del 17 febbraio 2016
4. Riunione del 2 marzo 2016
5. Riunione del 16 marzo 2016
6. Riunione del 30 marzo 2016
7. Riunione del 13 aprile 2016
8. Riunione del 27 aprile 2016
9. Riunione dell'11 maggio 2016
10. Riunione del 24 maggio 2016
11. Riunione del 9 giugno 2016
12. Riunione del 6 luglio 2016
13. Riunione del 20 luglio 2016
14. Riunione del 7 settembre 2016
15. Riunione del 19 settembre 2016
16. Riunione del 5 ottobre 2016
17. Riunione del 19 ottobre 2016
18. Riunione del 16 novembre 2016
19. Riunione del 30 novembre 2016
20. Riunione del 14 dicembre 2016
21. Riunione del 22 dicembre 2016

RIUNIONI DELL'ANNO 2017

1. Riunione dell' 11 gennaio 2017
2. Riunione del 25 gennaio 2017
3. Riunione dell' 8 febbraio 2017

PRINCIPALI INTERVENTI DI MODIFICA DEL CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

approvato il 17 dicembre 2015

Principali interventi di modifica:

- le disposizioni del codice si applicheranno anche alle società professionali in quanto compatibili (art. 1 e 3);
- sono stati aggiornati i riferimenti ai soggetti deputati all'esercizio dell'azione disciplinare (Consigli di disciplina);
- è stato espressamente previsto l'obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 14);
- nei rapporti con i Colleghi sono stati meglio precisati alcuni comportamenti diretti a rendere effettivo il dovere di colleganza (art. 15);
- è espressamente prevista la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, la possibilità di un indennizzo del professionista (art. 20);
- è stata precisata la condotta del professionista in caso di rinuncia all'incarico professionale laddove il cliente si renda irreperibile (art. 23);
- è stato espressamente previsto che la misura del compenso deve essere concordata per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 25);
- nell'ambito dell'assunzione di incarichi istituzionali vengono introdotti obblighi informativi diretti a rafforzare la trasparenza della loro attribuzione e viene espressamente fatto divieto di utilizzare alcun incarico istituzionale per fini pubblicitari o per sollecitare l'affidamento di incarichi professionali (art. 28);
- è espressamente previsto in capo all'Iscritto un dovere di collaborazione con gli Organismi della Professione, anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali (art. 29);
- sono state rafforzate le misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione (art. 42);
- nell'ambito delle norme sulla pubblicità, sono state introdotte specifiche disposizioni in merito all'utilizzo del titolo accademico; è stato altresì specificato il divieto di inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web degli Iscritti (art. 44).